

DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLE TARIFFE DEI SERVIZI ACQUEDOTTISTICI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2002: MODIFICHE AI PUNTI 2.4 E 3.2 DELLA DELIBERA N. 131/ 2002

IL CIPE

VISTA la propria delibera 19 dicembre 2002, n. 131, con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2002;

CONSIDERATA l'opportunità di estendere anche agli ATO che non hanno presentato i programmi stralcio nel corso del 2001, la possibilità di usufruire degli incrementi di cui al punto 2.3 della delibera 4 aprile 2001, n. 52 e che quindi occorre procrastinare di un anno il periodo temporale di riferimento;

CONSIDERATO che il mancato perfezionamento della delibera n.131/2002 entro i previsti termini non consente ai gestori di presentare le istanze tariffarie entro il termine del 1° aprile di cui al punto 3.2 della delibera precitata e che quindi occorre fissare un nuovo termine per adeguare le tariffe ;

CONSIDERATO che, al fine di evitare onerosi conguagli a carico degli utenti, è necessario ripartire nel corso dell'anno gli aumenti tariffari previsti dalla precitata delibera n. 131/2002;

DELIBERA

1. Il punto 2.4 della delibera n. 131/2002 è così sostituito:
2.4. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.
Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 si applicano le disposizioni di cui al punto 1 della delibera 15 novembre 2001, n. 93 (G.U.n.30/2002).
Per le Autorità d'ambito, che nel 2001 non hanno presentato i suddetti programmi, è previsto un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nell'arco temporale 2001-2006 secondo le stesse modalità di cui alla richiamata delibera n. 52/2001.
Sono stabiliti, altresì, incrementi per investimenti, previsti nell'anno 2002, nel caso in cui gli interventi stessi non siano inseriti all'interno dei piani stralcio di cui alla legge n.388/2000. L'aumento è fissato nella misura massima dell'1,5% qualora il volume degli investimenti sia pari ad almeno 1/6 del fatturato; per i volumi inferiori si procede per interpolazione lineare.
2. Il punto 3.2 è così sostituito:
3.2 Decorrenza degli aumenti.

Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2 saranno applicati dal 1°luglio 2002. I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per la relativa attività di verifica entro il 30 giugno 2003.

I relativi conguagli verranno ripartiti, nell'arco dell'anno, in almeno due soluzioni di pari importo.

Roma 14 marzo 2003

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Mario BALDASSARRI

IL PRESIDENTE DELEGATO
Giulio TREMONTI